



TRIBUNALE di VASTO
05 FEB. 2025
PROT. N. 2050

TRIBUNALE DI VASTO
UFFICIO DI PRESIDENZA

Provv. n. 7/2025

Disposizioni in merito al procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale -art. 99 DPR 115/2002 - e nel processo civile - art. 170 DPR 115/2002.

Con la presente disposizione si dà attuazione alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale DAG n. 2423819 del 29/11/2022, (che si allega al presente provvedimento), nella quale si chiarisce che nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato.

La citata Circolare sancisce altresì che i suddetti procedimenti non vanno iscritti al SICID, ossia sul ruolo degli affari civili contenziosi, ma nei registri in uso al settore penale.

La indicazione ministeriale recepisce il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen. N. 28367 del 19/7/2022 e n. 6875 del 23/02/2021) che considera l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione del patrocinio a spese dello Stato pronunciato nell'ambito di un procedimento penale, uno strumento di impugnazione e come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale, a cui si applica però il rito sommario civile di cognizione, ben potendo il

giudice penale procedere nel giudizio di cui trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili;

tutto ciò premesso, il Presidente

DISPONE

con decorrenza immediata che, **l'iscrizione delle opposizioni al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ex art 99 DPR 115/2002**, avverso i provvedimenti del Gip/Gup e del Giudice del dibattimento, non dovranno essere più iscritte nel ruolo civile, sul registro informatizzato SICID;

relativamente ad esse non sarà dovuto il pagamento del Contributo Unificato;

le procedure in oggetto dovranno essere depositate con le modalità oggi vigenti per il deposito degli atti penali, senza versamento del contributo unificato, e saranno pertanto ricevute tramite PDP o posta elettronica certificata o in modalità cartacea (D.M. 29/12/2023 N. 217) dalla cancelleria Gip/Gup o dalla cancelleria del dibattimento penale che le trasmetterà celermente ai rispettivi coordinatori Gip-Gup e dibattimento che le assegneranno secondo i vigenti criteri tabellari.

Con riferimento alle opposizioni al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, le stesse continueranno ad essere trattate con i criteri precedenti, con iscrizione al ruolo degli affari civili contenziosi SICID e il pagamento del previsto contributo unificato determinato in base agli scaglioni fissati dall'art. 13 comma 1 DPR 115/2002 con esclusione del dimezzamento (Circolare DAG n. 72064 del 31/03/2023).

Ugualmente dicasi per i procedimenti di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore - art. 170 DPR 115/2002 che continueranno a seguire il precedente regime con iscrizione al SICID e pagamento

del contributo unificato determinato in base al valore della domanda (art. 13 co. 1 DPR 115/2002).


La presente disposizione si applica anche per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, ai Coordinatori delle sezioni Dibattimento penale e Gip/Gup, ai Magistrati tutti, ai Dirigenti le Sezioni Dibattimento e Gip/Gup e al personale amministrativo della cancelleria penale e civile, agli Uffici del Giudice di Pace del circondario.

Si pubblichi sul sito del Tribunale, unitamente alla Circolare ministeriale DAG 2423819 del 29/11/2022.

Vasto, **05 FEB. 2025**

Il Presidente
Dr. Michele Monteleone





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Salerno

e, p.c.
alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Oggetto: quesito su contributo unificato e procedimenti di opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale - art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.
Rif. prot. DAG n. 202422.E del 7.10.2022

La Corte di appello di Salerno, con nota prot. n.10080 del 7/10/2022 (~~allegato~~ 1), ha trasmesso la richiesta del Presidente del Tribunale di Salerno volta a chiarire se possa ritenersi ancora attuale l'indirizzo fornito da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 148124.U del 23/09/2020 (indirizzata sempre a codesto ufficio) in merito al regime fiscale cui assoggettare i procedimenti di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel settore penale, disciplinati dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, alla luce dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità.

Deve premettersi che, con la nota sopra citata, questa Direzione, nel valorizzare il profilo di autonomia di tale procedimento rispetto al processo penale cui accede e l'impegno della macchina della giustizia nella risoluzione di una controversia ulteriore rispetto a quella affrontata dal giudice penale, aveva ribadito il pregresso orientamento di questa Amministrazione in merito alla debenza del contributo unificato in tali giudizi.

Ad avviso di codesto Ufficio, invece, deve escludersi il pagamento del contributo unificato nei procedimenti in questione, in quanto - in linea con l'indirizzo ampiamente recepito in giurisprudenza - si ritiene che tali giudizi siano strettamente connessi all'esercizio del diritto di difesa in ambito penale e soggetti, quindi, ai principi dell'ordinamento processuale penale, che non prevede il pagamento di tale contributo.

Questa Direzione generale, alla luce dell'indirizzo che è prevalso nelle recenti statuizioni della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 28367 del 19-07-2022; Cass. pen., Sez. IV, Sent. N.5351 del 10-02-2020), ritiene che tale conclusione meriti di essere condivisa.

Infatti, con orientamento costante, la Corte di legittimità ha statuito che: a) l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 avverso il decreto di rigetto

dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale; b) tale opposizione rappresenta uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale; c) al giudizio di opposizione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, si applica il rito sommario civile di cognizione, ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili.

Può dirsi dunque ormai recepito, nella giurisprudenza della Suprema Corte, l'orientamento secondo il quale *"le controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale"* (Cass. pen., Sez. IV, Sent. N.6875 del 23-02-2021).

Nelle citate pronunce la Cassazione ha ritenuto pertanto erroneo l'avvio alla trattazione dell'affare secondo le regole civilistiche, con iscrizione del procedimento nel registro della cancelleria civile SICID, disponendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

In particolare, la Corte, nell'accogliere il ricorso avverso il provvedimento che onerava la parte ad iscrivere l'opposizione ex art.99 in questione al *"ruolo civile generale degli affari contenziosi"* ha ritenuto che "il provvedimento impugnato è certamente illegittimo, in quanto onera l'istante di adempimenti (iscrizione del ricorso nel ruolo civile e pagamento del contributo unificato) che non sono previsti dalla legge nell'ambito del procedimento ex art. 99 cit. in disamina".

Le considerazioni sopra esposte rendono inevitabile il superamento delle disposizioni impartite in precedenza con nota n. prot. DAG 148124.U del 23/09/2020; piuttosto, si deve concludere che nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non sia dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale.

Ciò premesso, avuto riguardo alla richiesta relativa al registro su cui iscrivere tali procedimenti, appare evidente che gli stessi non dovranno essere iscritti nel registro della cancelleria civile SICID, bensì nei registri in uso al settore penale, rimettendosi alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ogni valutazione in merito alla eventuale implementazione dei sistemi informativi in uso presso gli Uffici, per la gestione dei procedimenti in oggetto.

Roma, 29 novembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo